

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7245 del 19/12/2025
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006. Autorizzazione alla notifica generale SM1196 per pedizioni transfrontaliere di rifiuti all'impianto Herambiente S.p.A. Selezione e recupero di Coriano (RN). Notificatore A.A.S.S San Marino.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7533 del 19/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006, Art. 9 c.2. Autorizzazione alla notifica generale SM1196 (importazione) per il trasporto transfrontaliero di rifiuti EER 20.03.07 all'impianto Selezione e recupero HERAMBIENTE S.p.A. di Coriano. Notificatore AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino.

Notifica	SM1196
Notificatore	AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino Sede legale: Via Andrea di Superchio n.16, San Marino
Produttore/Impianto	AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI di San Marino Centro di raccolta: Strada IV Gualdaria n.1, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAMBIENTE S.p.A. Impianto di Selezione e recupero: Via Raibano n.32, Coriano (RN)
Operazione di trattamento	R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
Allegati al presente atto	Documento di Notifica; Documento di Movimento; Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1); Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM1196** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	20.03.07 - Rifiuti ingombranti
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Numero di spedizioni	65
Quantità totale	260 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (cassone scarrabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto di Selezione e recupero ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAMBIENTE S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006**, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2.

- La presente Decisione è **valida fino al 30.11.2026** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino, Dipartimento Territorio e Ambiente) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- I documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione.

6. L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n. 370/1998, almeno pari a:
 $T = 300 \times 260$ tonnellate $\times 39,8$ Km (itinerario più lungo)
 $S = 2.000.000 \times 260$ tonnellate
 $G = (T + S)/1936,27$.
 Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria (proposta dal Notificatore per un importo pari a € 272.003,29), non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione è trasmessa, per conoscenza, anche al SAC di ARPAE Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. Il rifiuto oggetto di notifica, identificato con il codice EER 20.03.07, è riferito a rifiuti ingombranti non pericolosi provenienti dai servizi di raccolta di rifiuti urbani in territorio sammarinese. Tale rifiuto può includere arredi, mobili e altri articoli di grandi dimensioni (es. divani, tavoli, sedie, armadi, reti, materassi), con l'esclusione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (come lavatrici, frigoriferi, televisori).
2. Il rifiuto EER 20.03.07 è destinato all'impianto HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, autorizzato con Determina Dirigenziale ARPAE n.1365 del 15.03.2017 e ss.mm., e sarà sottoposto ad operazione di recupero intermedio R12.
 Le frazioni recuperabili derivanti dall'operazione R12 saranno inviate ai seguenti impianti per le operazioni di recupero non-intermedio:
 - conferite con codice EER 19.12.07 alla ditta FRATI LUIGI S.p.A.:
 - 1° impianto Via XX Settembre n.58, Pomponesco (MN), operazione R3;
 - 2° impianto Via Brasilia n.31/32, Borgo Virgilio (MN), operazione R3;
 - conferite con codice EER 19.12.02 alla ditta CARTFER S.r.l.: impianto Strada Fornace Vecchia, Pesaro (PU), operazione R4.
 Il sovrallò derivante dall'operazione R12, conferito con codice EER 19.12.12, sarà inviato ad altri impianti HERAMBIENTE S.p.A. per le operazioni di recupero non-intermedio:
 - impianto wte Via Raibano n.32, Coriano (RN), operazione R1;
 - impianto wte Via Grigioni n.19-28, Forlì (FC), operazione R1.
3. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti EER 20.03.07 potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori indicati in Allegato 1 al presente atto: ECOLSYSTEM Srl (sede legale Via Biagio di Santolino n.100 - Acquaviva, San Marino) e IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT Srl (sede legale Via Fondo Ausa n.16 - Dogana, San Marino), con i mezzi riportati nel medesimo allegato.
4. Non è ammessa l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per tutta la durata prevista per la notifica (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
5. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato alla casella 9 del documento di notifica SM1196 e dei relativi documenti di movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla notifica, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di 34,9 Km. Sono inoltre previsti 5 percorsi alternativi su strada (percorso SS16 di 36,7 Km; percorso San Salvatore di 33,2 Km; percorso Gaiofana-San Salvatore di 38,1 Km; percorso Morciano di 39,8 Km; percorso Faetano-Coriano di 27,6 Km), in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto

stabilito dall'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.

8. Il carico dei rifiuti non può subire alterazioni (ad es. infiltrazioni di acqua piovana durante il trasporto), alterando i quantitativi registrati. Qualora il carico a destinazione presenti una differenza di peso superiore a 120 Kg, l'impianto dovrà respingere la spedizione ed il Notificatore dovrà riprendere il carico, utilizzando il medesimo Documento di Movimento e adempiendo agli obblighi di pronta comunicazione alle Autorità competenti.
9. Al fine di prevenire il superamento della quantità totale notificata, prima dell'avvio delle spedizioni il Notificatore deve trasmettere l'apposita istruzione operativa interna, validata dall'Autorità competente di spedizione, che contempli tra l'altro la prevista fattispecie di ripresa del rifiuto qualora la spedizione non sia effettuata come autorizzato.
10. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
11. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
12. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
13. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione, HERAMBIENTE S.p.A. di Via Raibano n.32, Coriano (RN), anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 recante "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
2. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Regolamento (CE) n.1013/2006.
3. Le autorizzazioni al trasporto, le polizze assicurative di responsabilità civile, le licenze degli impianti di partenza e di destinazione dovranno essere aggiornate prima della loro scadenza e trasmesse a tutte le Autorità interessate.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del Documento di Movimento compilato, come indicato alla lett. a) dell'art.16 del Reg. (CE) n.1013/2006, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, lett. b) del medesimo Regolamento.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
7. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 il Notificatore deve informare le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, immediatamente o possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche nelle modalità e/o condizioni della spedizione, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno

che tutte le Autorità competenti interessate ritengano che le modifiche non richiedano una nuova notifica.

8. L'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione intermedia di recupero (R12), dovrà inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16 lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006.
9. L'impianto di destinazione di HERAMBIENTE S.p.A., Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione intermedia di recupero (R12) deve
 - certificare l'avvenuto recupero intermedio dei rifiuti, non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione e non oltre un anno civile o termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006;
 - farsi rilasciare dall'impianto dove si svolgerà l'operazione di recupero non-intermedio, non oltre un anno civile dalla consegna dei rifiuti, il certificato che attesti l'avvenuta operazione di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'Art. 15 lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006. Tale certificato deve essere inoltre trasmesso alle Autorità competenti interessate ed al Notificatore, indicando la spedizione cui detto certificato si riferisce, circoscritta al carico di rifiuti provenienti dall'impianto dove si è svolto il recupero intermedio, senza aggiunta di carichi di altri conferitori ai fini di tracciabilità del rifiuto.
10. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero/smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
11. Qualora l'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN) dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
12. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile, terzi e auto, etc.) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1196 ed i relativi documenti debitamente compilati, sono trasmessi in originale al Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro, firma e data apposti in originale da ARPAE, ed in copia agli altri destinatari.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura in oggetto sono stati trasmessi con nota Rep: n.TTR 2025/0624U dell'U.P.A.V. di San Marino, acquisiti al prot.n. PG/2025/158388 e prot.n. PG/2025/158395 in data 08.09.2025, e con nota Rep: n.TTR 2025/0868U dell'U.P.A.V. di San Marino, acquisita al prot.n. PG/2025/207352 in data 21.11.2025. Il Notificatore ha presentato in data 19.11.2025 le integrazioni richieste, acquisite al prot.n. PG/2025/204957.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già agli atti del SAC di ARPAE Rimini, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla società HERAMBIENTE S.p.A., avente sede legale in comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n.2/4, è in possesso dell'Autorizzazione rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017 e successive modifiche, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazione R12).

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione alla cosiddetta "white list" della società HERAMBIENTE S.p.A. (P.IVA 03675900280) nell'elenco "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla

gestione", come pubblicato sul sito web della Prefettura di Bologna (con scadenza al 27.01.2026).

È fatta salva la possibilità revocare il presente atto qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti di cui alla presente procedura (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni ARPAE), si ritiene valido il versamento effettuato dal Notificatore in data 17.12.2025.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso al presente Provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni,
la Responsabile delegata**

Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.